COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 484 DEL 27/08/2025

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SPORT ED EDILIZIA SPORTIVA, POLITICHE GIOVANILI

SEZIONE SPORT - EDILIZIA SPORTIVA

PRESENTATA DA: BIMBATTI ANDREA

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI MINORI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA DI CONCADIRAME, ROVERDICRÈ E GRANZETTE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Scalabrin Christian

PREMESSO che l'Amministrazione, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali e nel pieno esercizio delle competenze in materia di promozione delle attività sportive, sociali e ricreative a favore della collettività, intende perseguire un obiettivo generale di interesse pubblico, concretamente orientato alla promozione della pratica sportiva come strumento fondamentale di benessere psicofisico, crescita personale, educazione alla legalità, coesione sociale e contrasto ad ogni forma di emarginazione, disagio e devianza;

CONSIDERATO che il Comune di Rovigo:

- aderisce alla Carta Internazionale dell'Educazione Fisica e dello Sport (adottata dalla Conferenza Generale in Parigi il 21/11/1978), alla Carta Europea dello Sport (approvata dalla 7° Conferenza dei Ministri Europei dello Sport in Rodi nel 1992), alla Carta Olimpica (approvata dal Comitato Olimpico Internazionale il 07/07/2007) ed alla Carta Etica dello Sport Veneto approvata dal Consiglio Regionale;
- promuove la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale di tutti i cittadini, garantendo l'accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ogni cittadino, con particolare riguardo al benessere fisico;
- si propone, inoltre, di armonizzare le esigenze delle attività agonistiche, riferite ai campionati delle discipline sportive, aventi carattere di programmaticità organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-motorie;
- agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e dell'art. 5 dello Statuto comunale, in relazione al quale sono considerate prioritarie:
  a. le attività sportive di preminente interesse pubblico, l'attività sportiva, ricreativa e sociale che consiste in attività formativa per preadolescenti ed adolescenti, attività sportiva per le scuole, attività ricreativa e sociale per la cittadinanza, attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;

b. le attività sportive di interesse pubblico, l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I;

RICORDATO che la gestione di impianti sportivi comunali configura un servizio pubblico locale, dove l'utilizzo si fonda con la promozione dello sport, che unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, diventa uno strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la validità sociale della comunità;

DATO ATTO che:

- la gestione diretta degli impianti sportivi comporta notevoli risorse sia in termini di personale da impiegare, che per le elevate spese di manutenzione e per investimenti futuri;
- la gestione degli impianti sportivi deve essere improntata a criteri di efficienza e di economicità ed è finalizzata ad ottenere una conduzione economica degli stessi con oneri proporzionalmente ridotti a carico dell'Amministrazione Comunale e dei fruitori;
- l'affidamento in gestione degli impianti sportivi a soggetti terzi può rivelarsi la scelta più opportuna per l'Amministrazione;

DATO ATTO che:

- il Comune di Rovigo è proprietario degli impianti sportivi minori privi di rilevanza imprenditoriale/economica ex art. 3 del Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con Deliberazione C.C. n. 6 del 28/02/2020, così denominati e censiti:
  a) impianto sportivo di Concadirame sito in Via Balbi Valier, n. 37, censito catastalmente al foglio 3, mappale 807, costituito da un campo da calcio regolamentare dotato di due panchine ed impianto di illuminazione e da una porzione di area adibita a riscaldamento, un edificio adibito a spogliatoi, magazzino ed un locale caldaia, un prefabbricato adibito a servizi igienici per il pubblico ma non accessibile a persone con disabilità motorie;
  b) impianto sportivo di Granzette sito in Vicolo della Fornace/Via Lungo Adige su un'area di 12.847 mq censito catastalmente al foglio 11, mappale 896 e costituito da due campi di gioco di cui uno con dimensioni regolari per il calcio dotato di illuminazione tramite due torri faro, mentre il campo di minori dimensioni risulta illuminato da cinque fari posizionati su pali; all'interno sono presenti due corpi di fabbricati principali: il primo destinato a tre locali spogliatoi, uno ad uso polivalente, un deposito attrezzi unitamente ad un servizio igienico pubblico, mentre il secondo destinato a spogliatoi. E' presente, infine, a nord dell'area un piccolo locale destinato ad uso cassa-biglietteria. L'impianto è dotato di recinzione perimetrale in rete metallica plastificata e rete parapalloni sul lato nord prospiciente Via Lungo Adige. L'irrigazione del campo di gioco prevede l'uso di un pozzo artesiano.
  c) impianto sportivo di Roverdicrè sito in Via Santa Caterina, n. 20, censito catastalmente al foglio 15, mappale 290, costituito da un campo da calcio regolamentare dotato di due panchine ed impianto di illuminazione, un pozzo artesiano per l'irrigazione del manto erboso, un edificio adibito a spogliatoi, magazzino ed un locale caldaia, un prefabbricato adibito a servizi igienici per il pubblico ma non accessibile a persone con disabilità motorie (manca una porzione di area adibita a riscaldamento);
- tali impianti fanno parte del patrimonio indisponibile, cioè rivolti all'erogazione di un servizio pubblico, a beneficio della collettività, e da tale finalità non possono essere distolti;

RICORDATO che gli impianti privi di rilevanza imprenditoriale/economica sono impianti che per caratteristiche, dimensioni ed ubicazione non sono in grado di produrre reddito di gestione e sono caratterizzati da una forte connotazione sociale;

CONSIDERATO che:

- i sopraddetti impianti sportivi comunali risultano nella disponibilità dell'Ente, salvo l'impianto sportivo di Granzette attualmente oggetto di un "Patto di Collaborazione" tra il Comune di Rovigo e l'ASD "Rovigo Woman Football" con sede a Rovigo, redatto in data 09/09/2024, con durata di 12 mesi (con eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi);
- sotto il profilo organizzativo, per gli impianti in parola non è possibile la gestione diretta e che per garantirne la piena funzionalità e la loro idoneità all'uso sono necessari interventi di riqualificazione e costante manutenzione ordinaria;
- conseguentemente, appare opportuno l'attivazione di procedure finalizzate all'affidamento in gestione a terzi nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità ed economicità;

PRESO ATTO che l'art. 4 del vigente Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con Deliberazione di C.C. n. 6 del 28/02/2020, dispone che la Giunta Comunale classifichi l'eventuale rilevanza economica degli impianti e, conseguentemente, individui gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, approvando i relativi schemi di convenzioni-tipo;

RITENUTO di confermare che per gli impianti sopra riportati si concretizzi una gestione priva di rilevanza economica, posto che i medesimi, viste caratteristiche, dimensioni ed ubicazione, sono improduttivi di utili e sono caratterizzati da una forte connotazione sociale;

TENUTO CONTO che, al fine di perseguire la suddetta finalità, risulta opportuno il coinvolgimento delle realtà associative operanti nel settore sportivo, sia in ragione della loro vocazione e missione sociale, sia per la loro esperienza e competenza specifica nella gestione di impianti sportivi;

RICHIAMATO l'art. 5 del D.Lgs. 38/2021 che recita: *"Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni"* (si sottolinea che la suddetta normativa è successiva al Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con Deliberazione di C.C. n. 6 del 28/02/2020, e che quest'ultimo Regolamento non è stato aggiornato in tal senso);

PRESO ATTO che:
- tale norma rappresenta un'opportunità per il rilancio e la valorizzazione degli impianti sportivi comunali;
- i precedenti riferimenti contemplati dall'art. 90, co. 24 e 25, della L. 27/12/2002, n. 289 sono stati abrogati dal D.Lgs. 38/2021 e che, conseguentemente, anche gli artt. 24 e seguenti della L.R. 11/05/2015, n. 8 hanno perso di efficacia per norma superiore sopravvenuta;
- è necessario incentivare le realtà sportive locali alla presentazione di proposte di gestione e riqualificazione, al fine di valorizzare il patrimonio impiantistico comunale e garantire la fruibilità per la cittadinanza;

STABILITO che appare opportuno per gli impianti sportivi in parola procedere all'affidamento della gestione mediante concessione diretta a favore di Associazioni e Società sportive senza fini di lucro, previa presentazione di un progetto di fattibilità tecnica-economica, come stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 38/2021 sopraccitato;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025 di conferimento, tra l'altro, dell'incarico dirigenziale del Settore *"Urbanistica, Edilizia Privata, Sport ed Edilizia Sportiva, Politiche Giovanili"*;

VISTO che per l'adozione del presente provvedimento assume la responsabilità del procedimento il Dirigente del Settore suindicato, atteso che la competenza inerente la materia è stata recentemente trasferita al citato Settore giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 06/02/2025;

VISTO quanto segue:
- il vigente "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2020;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024 "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati" e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 dell'1/10/2025: "Variazioni al bilancio di previsione 2025/2027 per destinazione quota parte dell'avanzo di amministrazione libero, vincolato, variazione al programma OO.PP. 2025/2027, e adeguamento al DUP 2025/2027";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 dell'1/10/2025: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 dell'8/01/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 per la parte relativa alle dotazioni finanziarie e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027 e successivi aggiornamenti;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il "Regolamento di contabilità armonizzata", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2017;
- il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 26 del vigente Statuto comunale riguardanti le competenze della Giunta Comunale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del medesimo D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:
- del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
- del Responsabile di Ragioneria in ordine alle regolarità contabile: favorevole;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. di confermare, ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con Deliberazione C.C. n. 6 del 28/02/2020, la classificazione degli impianti sportivi minori in premessa citati, ovvero Campo sportivo Concadirame, Campo sportivo Granzette e Campo sportivo Roverdicrè, come impianti privi di rilevanza imprenditoriale/economica, considerato che per caratteristiche, dimensioni ed ubicazione sono improduttivi di utili, ovvero non sono in grado di produrre reddito di gestione e sono caratterizzati da una forte connotazione sociale;
3. di fornire indirizzo/dare mandato al Dirigente della Sezione "Sport - Edilizia Sportiva" di attivare le procedure per l'affidamento della gestione di ogni singolo impianto sportivo minore privo di

rilevanza economica, ovvero per il Campo sportivo Concadirame, Campo sportivo Granzette e Campo sportivo Roverdicrè, mediante concessione diretta in favore di Associazioni e Società sportive senza fini di lucro ex art. 5 del D.Lgs. 38/2021, previa presentazione di un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione dell'impianto con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile; in tal senso, il Dirigente provvederà all'adozione degli atti amministrativi inerenti e conseguenti al presente provvedimento;

4. di stabilire, altresì, al fine di evitare soluzioni di oligopolio, che una medesima Associazione e/o Società sportiva senza fini di lucro possa al massimo essere assegnataria di non più di tre impianti sportivi, considerando nel computo anche eventuali precedenti assegnazioni /concessioni già in essere, ovvero non ancora definite/in itinere, con l'Ente;
5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *on line*;
6. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali, sensibili o giudiziari;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata e palese votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, stante la necessità di procedere celermente con i conseguenti adempimenti amministrativi finalizzati ad assegnare e rendere fruibili il prima possibile gli impianti sopraccitati.

COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.49 e dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Annotazioni:

Rovigo, 07/10/2025

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale